

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 13 maggio 2013)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge:

- N. 293** a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Ricci, Perazzoli, Ortenzi, Giancarli, Badiali, Traversini, Sciapichetti, Petrini, Comi, Bucciarelli, Binci, Cardogna, Bellabarba
presentata in data 7 marzo 2013
ATTIVITÀ DELLA REGIONE MARCHE PER L’AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA, DELL’ANTIFASCISMO E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
- N. 286** a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci, Ortenzi, Pieroni, Malaspina, Cardogna, Latini, Eusebi, Bucciarelli, Binci, Trenta, Busilacchi, Comi, Petrini, Perazzoli, Badiali, Sciapichetti, Traversini, Bellabarba
presentata in data 29 gennaio 2013
CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

(Abbinata ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 293

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 27 maggio 2013)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 maggio 2013 esaminato il testo della proposta di legge n. 293 (testo base) avente ad oggetto "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione repubblicana" abbinata alla proposta di legge n. 286, già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 13 maggio 2013

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, in ossequio ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione repubblicana e dallo Statuto regionale, promuove e sostiene interventi volti a mantenere in vita, rinnovare, approfondire e divulgare il patrimonio storico, culturale, ambientale e politico della resistenza antifascista, anche al fine di costruire un futuro di pace e cancellare la guerra dalla storia dei popoli.

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per:

- a) iniziative per la diffusione, fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza storica della Resistenza, dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali;
- b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze relative alla Resistenza e alla Costituzione Repubblicana, anche d'intesa con i Comuni, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali e antifasciste;
- c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazione di convegni, sviluppo di ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulla Resistenza, l'antifascismo e le istituzioni repubblicane;
- d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
- e) organizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche;
- f) valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza;
- g) ogni altra iniziativa tendente a realizzare le finalità della presente legge.

2. E' assicurata priorità di finanziamento alle associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali, operanti nelle Marche.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Contributi regionali)

Identico

Art. 3

(Percorsi della pace e della memoria antifascista)

1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali regionali e nazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, la Regione promuove la realizzazione di “Percorsi della pace e della memoria antifascista”.

2. Ai fini della presente legge per Percorsi della pace e della memoria antifascista si intende un sistema unitario e coordinato di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla resistenza, alla lotta partigiana e all’antifascismo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione finanzia progetti volti alla realizzazione, conservazione ed implementazione dei “Percorsi della pace e della memoria antifascista”, che integrano la tutela ambientale o la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e in particolare delle città simbolo della resistenza, con almeno una delle seguenti iniziative:

- a) culturali;
- b) didattiche;
- c) turistiche;
- d) di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti relativi alla resistenza, all’antifascismo o alla lotta partigiana, anche con la possibilità di creare un “museo diffuso” che utilizzi supporti digitali e di materiali audio e video.

4. I progetti sono presentati dai Comuni, singoli o associati, indicando motivazione e modalità attuative secondo quanto stabilito dal programma di cui all’articolo 6. I progetti possono prevedere anche l’istituzione di autonomi soggetti giuridici.

Art. 4

(Coordinamento regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista)

1. La Regione favorisce il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge con l’obiettivo di garantirne una maggiore efficacia e assi-

Art. 3

(Percorsi della pace e della memoria antifascista)

1. *Identico*

2. **Ai fini della presente legge:**

- a) **per Percorsi della pace e della memoria antifascista si intende un sistema unitario e coordinato di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica;**
- b) **per luoghi della memoria storica si intendono le aree in cui si sono svolti scontri armati, eccidi, deportazioni oppure aree sedi di campi di concentramento, quali Monte Sant’Angelo-Arcevia, Servigliano, Montemonaco, Cantiano, Caldarola-Montalto, Colle San Marco.**

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione finanzia progetti volti alla realizzazione, conservazione ed implementazione dei “Percorsi della pace e della memoria antifascista”, che integrano la tutela ambientale o la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana **della memoria storica** e in particolare delle città simbolo della resistenza, con almeno una delle seguenti iniziative:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*

4. *Identico*

Art. 4

(Coordinamento regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista)

1. *Identico*

curare un utilizzo razionale delle risorse pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il Coordinamento regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista, che provvede in particolare a:

- a) mettere in comunicazione le esperienze, i progetti e le competenze specifiche che ciascuna istituzione ha nel suo interno;
- b) mettere in comune attività e soluzioni operative a problemi di gestione e progettazione;
- c) gestire la circolazione di informazioni su iniziative, moduli didattici, eventi, attività;
- d) svolgere ogni altra attività volta a favorire il rafforzamento di reti tra associazioni, fondazioni e istituti operanti nelle materie previste dalla presente legge.

3. Il Coordinamento è composto:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di attività culturali o suo delegato;
- b) da un rappresentante dei Comuni che ha svolto un particolare ruolo durante la guerra di resistenza e di liberazione dal nazifascismo indicato dall'ANCI;
- c) da un rappresentante dell'ANPI;
- d) da un rappresentante dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
- e) da un rappresentante dell'associazione Università della pace;
- f) da un docente universitario di storia nominato dalla Giunta regionale.

4. Il Coordinamento è costituito secondo modalità determinate dalla Giunta regionale.

5. Per la partecipazione al coordinamento non è previsto alcun compenso.

Art. 5
(*Progetti regionali*)

1. La Regione può realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza di cui all'articolo 1, anche su proposta del Coordinamento di cui all'articolo 4.

2. Per la migliore realizzazione delle finalità indicate al comma 1, la Regione promuove intese e accordi volti a realizzare un partenariato interregionale per la valorizzazione dei territori teatro delle lotte partigiane e della resistenza al nazifascismo, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 3.

2. *Identico*

3. Il Coordinamento è composto:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

f bis) da un rappresentante della scuola designato dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche.

4. *Identico*

5. *Identico*

Art. 5
(*Progetti regionali*)

Identico

Art. 6*(Programma regionale)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il programma in particolare determina:

- a) le risorse, non inferiori al 75 per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge, da destinare alle iniziative di cui all'articolo 2;
 - b) le risorse da destinare al finanziamento dei progetti indicati all'articolo 3, assicurando priorità:
 - 1) ai progetti presentati d'intesa tra i comuni simbolo della resistenza, associazioni e federazioni partigiane, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nelle materie previste dalla presente legge;
 - 2) a progetti aventi valenza almeno interprovinciale;
 - c) le risorse da destinare ad eventuali progetti regionali di cui all'articolo 5;
 - d) i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
 - e) la quota di cofinanziamento da parte dei proponenti dei progetti previsti all'articolo 3;
3. Il programma è adottato sentite la competente Commissione assembleare ed il Coordinamento di cui all'articolo 4.

Art. 7*(Celebrazioni del settantesimo anniversario della Guerra di liberazione)*

1. In occasione della ricorrenza del settantesimo anniversario della Guerra di liberazione, la Regione promuove iniziative celebrative secondo le modalità stabilite dal programma di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'attivazione dei Percorsi della pace e della memoria antifascista di cui all'articolo 3.

Art. 8*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 53103 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituì-

Art. 6*(Programma regionale)*

1. *Identico*

2. Il programma in particolare determina:

- a) *identica*
- b) le risorse da destinare al finanziamento dei progetti indicati all'articolo 3, assicurando priorità:
 - 1) ai progetti presentati d'intesa tra i comuni ~~simbolo della resistenza~~, associazioni e federazioni partigiane, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nelle materie previste dalla presente legge;
 - 2) *identico*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*

3. *Identico*

Art. 7*(Celebrazioni del settantesimo anniversario della Guerra di liberazione)*

Identico

Art. 8*(Disposizioni finanziarie)*

Identico

sce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. L'atto indicato al comma 4 dell'articolo 4 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 8 giugno 1983, n. 12 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza);
- b) la legge regionale 28 aprile 2004, n. 8 (Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati).

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

Identico

Art. 10
(Abrogazioni)

Identico

**Pdl n. 286 ad iniziativa dei Consiglieri
Giancarli, Ricci, Ortenzi, Pieroni, Malaspina,
Cardogna, Latini, Eusebi, Bucciarelli, Binci,
Trenta, Busilacchi, Comi, Petrini, Perazzoli,
Badiali, Sciapichetti, Traversini, Bellabarba
presentata in data 29 gennaio 2013**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in coerenza ai principi fondamentali della Costituzione e del proprio Statuto, al fine di diffondere e valorizzare il patrimonio culturale, storico e documentario dell'antifascismo e della Resistenza, promuove, nel triennio 2013/2015, un programma di manifestazioni celebrative e di iniziative storico-culturali per il settantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione nazionale.

Art. 2
(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale approva, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma generale, articolato in annualità, dei progetti di maggior rilievo e delle iniziative più significative che si svolgeranno nel territorio regionale e determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative promosse dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 sono articolati in:

- a) convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazione di ricerche e saggi;
- b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, visite ai luoghi di deportazione e a quelli dove si sono svolti i fatti d'arme più significativi;
- c) iniziative per la conservazione del patrimonio storico documentario;
- d) iniziative di recupero, conservazione e diffusione della memoria scritta e orale delle persone, degli accadimenti, dei luoghi storici.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge, l'entità della spesa è stabilita, a decorrere dal-

l'anno 2014, con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).